

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale - Arpa Emilia-Romagna

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE "SVILUPPO": NOVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE

Legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". (GU n. 192 del 20 agosto 2014, SO n. 72)

Molte le novità rispetto alla prima versione del decreto legge. Tra gli eterogenei argomenti trattati la legge contiene disposizioni in materia ambientale e incide, con rilevanti interventi, sul Dlgs 152/2006. L'art. 13 introduce l'art. 242-bis che prevede una procedura semplificata per le bonifiche di siti inquinati. Si dispone che, nell'ottica di minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica, dovrà essere privilegiato il riutilizzo *in situ* del materiale trattato. Il termine di conclusione delle operazioni passa a 18 mesi e la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale, da parte dell'Arpa, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica.

L'art. 14 modifica la disposizione sul reato di combustione illecita di rifiuti. Ora, con l'introduzione del c. 6-bis all'art. 182 del Dlgs 152/2006, si specifica che tali attività non rientrano nella gestione di rifiuti, conseguentemente viene modificato anche l'art. 256-bis con la previsione che la fattispecie non si applica per l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale naturale derivante da verde pubblico o privato.

Lo stesso articolo 14 introduce una nuova disposizione, l'art. 184 quater, sull'utilizzo dei materiali di dragaggio che, rispettando specifiche condizioni, cessano di essere rifiuti. Il produttore/detentore dovrà predisporre una dichiarazione di conformità che dovrà presentare all'autorità competente e all'Arpa nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo.

Con la modifica dell'art. 183, c.1 lett. n), si esclude invece la raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici, come mareggiate e piene, dall'attività di gestione di rifiuti. Confermate, con modifiche, le novità in materia di Via (artt. 12 e 15) e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 30).

Infine, si segnalano alcune norme che rispondono all'esigenza di rimediare a procedure di infrazione comunitarie aperte nei confronti dell'Italia per violazioni in campo ambientale, tra queste gli artt. 16 e 17 che toccano materie quali la protezione della fauna selvatica, l'ambiente marino e le acque.

CONVERTITO IL DECRETO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". (GU n. 190 del 18 agosto 2014, SO n. 70)

Molteplici le novità riguardanti il pubblico impiego, che spaziano tra la previsione obbligatoria di uscita allo scadere di determinati limiti di età, la mobilità obbligatoria e volontaria, l'assegnazione di nuove mansioni ai dipendenti, il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza e la modifica di alcune prerogative sindacali. Non è stata confermata la soppressione di tutte le sedi distaccate dei Tar ("eliminate" solo le sedi di Parma, Latina e Pescara), confermata, invece la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Avcp, le cui funzioni sono state attribuite alla nuova Autorità nazionale anticorruzione, con compiti specifici in ordine agli appalti di Expo 2015.

Previste, infine, misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lo snellimento del processo amministrativo con disposizioni rivolte a garantire l'effettività del processo telematico.

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ADOTTA IL PIANO ARIA INTEGRATO

Dgr 21 luglio 2014 n. 1180 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2020) di cui al Dlgs n. 155/2010".

Con la delibera la Regione Emilia-Romagna ha approvato la proposta di *Piano aria integrato regionale*, mediante la quale sono dettate le misure per il risanamento finalizzate a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio e a rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva 2008/50/CE, oltre che dalla normativa nazionale in materia.

Per garantire un'azione su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, le misure previste dal Piano riguardano la globalità delle fonti di emissione. L'attuazione delle misure previste – il cui orizzonte temporale è il 2020, con un traguardo intermedio al 2017 – avverrà attraverso la valorizzazione dell'integrazione e il coordinamento dei diversi livelli di governo e di bacino padano.

MODULISTICA EDILIZIA: APPROVATO L'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE

Dgr 7 luglio 2014 n. 993 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata".

Dgr 7 luglio 2014 n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urba-

nistica". (Burett n. 210 del 14 luglio 2014)

È stato approvato l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata. In particolare sono forniti i modelli di richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la comunicazione di inizio lavori (Cil) ecc. Nel dispositivo della deliberazione è previsto che entro 180 giorni dall'approvazione dell'atto tecnico di coordinamento, le amministrazioni comunali recepiscono con proprio provvedimento espresso la modulistica, tuttavia, in assenza di tale atto nel termine predetto, essa trova comunque applicazione a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità. Per ognuno degli atti edilizi approvati è identificata con precisione la documentazione da allegare, tra cui – di rilievo per Arpa – è indicata la documentazione di impatto acustico, oppure la valutazione previsionale di clima acustico, l'eventuale provvedimento di Via per le opere soggette a tale procedura, l'autocertificazione relativa al non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) prodotti nel corso di interventi autorizzati per i materiali da scavo.

Il provvedimento contiene, inoltre, la previsione della documentazione necessaria ai fini del parere preventivo del Ctr/Ctvr in tema di aree a rischio di incidente rilevante e quella relativa ai nuovi impianti di illuminazione esterna privata secondo quanto previsto dalla Lr n. 19 del 2003. Si segnala da ultimo, nell'ambito della modulistica di Scia la previsione di sottoposizione ad Arpa, quale organo di vigilanza, del Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto sul quale tuttavia, in ragione del riparto di competenze Arpa/Asl, l'Agenzia non deve esprimersi.

APPROVATO IL NUOVO PROGRAMMA PER LA MISURAZIONE E LA RIDUZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DEGLI ONERI GRAVANTI SU IMPRESE E CITTADINI

Dpcm 28 maggio 2014 "Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini" (GU n. 170 del 24 luglio 2014)

Con tale provvedimento viene approvato il nuovo Programma di misurazione, concepito come uno strumento dinamico da integrare e perfezionare nel triennio di vigenza. Costituiscono oggetto di misurazione *gli oneri a carico delle imprese* anche in campo ambientale e i tempi di conclusione dei procedimenti, che saranno monitorati attraverso la rilevazione di procedure significative, anche di carattere ambientale.